



COMUNE DI ROLETTO

Provincia di Torino

Regolamento per la concessione del patrocinio del Comune

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21.12.2012
In vigore dal 17.01.2013

Art.1

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.

Art. 2

Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta indirizzata al Sindaco almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Art. 3

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.

Art. 4

La richiesta di patrocinio è istruita dal servizio Segreteria, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90.

Art. 5

Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione o con le sue finalità istituzionali;
- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva tra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volti a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

Art. 6

Non sono suscettibili di sostegno iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione del Comune;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 7

Per le iniziative che non presentano le caratteristiche di cui al precedente art. 5 il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio.

Art. 8

Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica, di partito o di movimenti di gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

Art. 9

La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe del Comune, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.

Art. 10

Il decreto del Sindaco di cui all'art. 5 indica, se l'Amministrazione lo ritiene opportuno, le eventuali agevolazioni da offrire per garantire la più valida realizzazione dell'iniziativa.

Il patrocinio può consistere anche in:

a) esenzione dal pagamento di:

- taxa di occupazione del suolo pubblico;
- affitto per non più di 15 giorni di strutture comunali;
- affitto per non più di 15 giorni di impianti comunali;
- taxa di affissione.

b) acquisto premi.

c) assistenza sanitaria (servizio ambulanza, messa a disposizione di un medico) per manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

d) possibilità di utilizzo di attrezzature di proprietà comunale di vario genere.

e) uso gratuito dell'energia elettrica.

Art. 11

Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate dal successivo articolo 12.

Art. 12

Dopo la concessione del patrocinio il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Roletto" unitamente al logo.

Art. 13

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relativa ad iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, dev'essere concordata preventivamente con l'Assessore competente e le bozze visionate prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

Art. 14

La mancata pubblicazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dei relativi benefici.

Art.15

Chi sprovvisto di patrocinio utilizzi abusivamente il logo del Comune sarà perseguito a norma di legge.

Art. 16

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento fanno fede le normative vigenti in materia.